



31727
5222

Il Ministro della Difesa

- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215 ed in particolare l'articolo 25, comma 7, ai sensi del quale con decreto del Ministro della difesa sono definite le modalità per l'individuazione delle ferme, dei requisiti fisici ed attitudinali per gli ufficiali delle forze di completamento nonché le procedure e le modalità per l'individuazione delle professionalità, del grado conferibile e degli eventuali ulteriori requisiti per la nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n.819;
- VISTA** la legge 10 aprile 1954, n.113, e successive modificazioni, riguardante lo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate;
- VISTO** l'articolo 4 del citato regio decreto n.819 del 1932, recante il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare - che consente di conferire senza concorso la nomina ad ufficiale di complemento fino al grado di tenente colonnello - le cui disposizioni sono state estese all'Esercito e all'Aeronautica dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni;
- RAVVISATA** la necessità di disporre di una categoria di personale prontamente impiegabile per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, in possesso di professionalità e specializzazioni di cui le Forze armate risultano carenti;

DECRETA

Art.1 (Ufficiali delle forze di completamento)

1. Possono far parte delle forze di completamento gli ufficiali ausiliari in congedo di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n.819.

Art.2 (Ferme)

1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 possono essere ammessi, secondo le direttive della Forza armata di appartenenza, ad una ferma della durata massima di un anno, rinnovabile previo consenso dell'interessato per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

2. La ferma di cui al comma 1 è contratta previa autorizzazione della Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che ne informeranno la Direzione generale per il personale militare per gli adempimenti di competenza. La ferma, in relazione alle esigenze della Forza armata o dell'Arma dei carabinieri, può essere frazionata in più periodi nell'arco di 12 mesi, oppure preceduta da un periodo di richiamo addestrativo o formativo di durata non superiore a 30 giorni, il cui superamento, qualora il richiamo sia previsto da disposizioni della Forza armata o dell'Arma dei carabinieri, è vincolante ai fini dell'ammissione alla ferma. In tal caso il comandante dell'ente o del reparto presso cui è stata svolta l'attività si esprime in merito al superamento del periodo di richiamo. Per l'ufficiale che supera la fase addestrativa o formativa la ferma decorre dal momento del richiamo. L'ufficiale non ammesso alla ferma non può essere richiamato per il successivo biennio.
3. Per essere ammesso all'eventuale rinnovo della ferma l'ufficiale dev'aver riportato, nei documenti caratteristici relativi al periodo di richiamo, una qualifica finale non inferiore a "superiore alla media", se valutato con scheda valutativa, o un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo.
4. I richiami successivi ad ogni rinnovo della ferma, nel caso di superamento del periodo massimo di richiamo consentito, debbono essere intervallati da un periodo di interruzione del servizio.

Art.3

(Requisiti per il richiamo in servizio)

1. All'atto del richiamo il personale di cui all'articolo 1 deve:
 - a) aver sottoscritto il consenso al richiamo;
 - b) avere un'età che gli consenta di ultimare la ferma da contrarre in data antecedente a quella prevista per il collocamento nella riserva di complemento;
 - c) se ha già prestato servizio in qualità di ufficiale ausiliario o richiamato, aver riportato nell'ultimo documento caratteristico una qualifica finale non inferiore a "superiore alla media", se valutato con scheda valutativa, ovvero un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo;
 - d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
 - e) sottoscrivere il consenso ad essere impiegato in attività operative, addestrative o logistiche anche fuori dal territorio nazionale;
 - f) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio militare in relazione all'età, al grado, al corpo, al ruolo e alla specialità di appartenenza.

Art.4

(Proscioglimento)

1. Il personale militare di cui all'articolo 1 può cessare anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio in accoglimento di motivata domanda o d'autorità, con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Nei riguardi del personale dimesso d'autorità non possono essere disposti successivi richiami in servizio.

Art.5

(Requisiti per la nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n.819)

1. Ai fini del conferimento della nomina ad ufficiale di complemento dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n.819, i soggetti interessati debbono:
 - a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, dall'articolo 3, lettera "d" del presente decreto e dalle tabelle allegate in relazione al corpo, al ruolo e alla Forza armata di appartenenza;
 - b) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.230, se appartenenti a classe interessata alla chiamata di leva;
 - c) possedere i requisiti di moralità e condotta stabiliti dall'articolo 26 della legge 1^a febbraio 1989, n.53; e successive modificazioni.
2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata propone alla Commissione ordinaria di avanzamento l'elenco nominativo dei soggetti che possano dare ampio affidamento di prestare opera proficua alla Forza armata.
3. La Commissione ordinaria di avanzamento stabilisce, in relazione alle particolari esigenze manifestate dallo Stato maggiore di Forza armata, il grado ed il ruolo attribuibile al soggetto che aspira alla nomina ad ufficiale, in base ai requisiti previsti dalle tabelle allegate.

Art.6

(Norme particolari per gli ufficiali ausiliari)

1. Per gli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, da richiamare in servizio, può essere rideterminato il grado, qualora più favorevole di quello rivestito, sulla base dei requisiti previsti dalle tabelle allegate.

Roma, 15 NOV. 2004

IL MINISTRO




MINISTERI ISTITUZIONALI
Difesa
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addl 28 NOV 2004
Reg. n. 370
Cons. Giovanni Dattola

TABELLA "A" : ESERCITO
QUADRO: I

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEL GRADO E DEL RUOLO AGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO DA
NOMINARE AI SENSI DEL REGIO DECRETO 16 MAGGIO 1932 N. 819

OPERATIVA		Requisiti
AREA REQUISITI GRADO	Titolo di studio base	Età minima
Ten. Col.	Dottorato di ricerca o diploma di specializzazione	46 Godere di fama indiscussa in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.
Magg.	Laurea specialistica	43 Possedere comprovata alta competenza in discipline militari o tecniche.
Cap.	Laurea specialistica	36 Possedere comprovata alta competenza in discipline militari o tecniche.
Ten.	Laurea	30 Possedere comprovata competenza in discipline militari o tecniche.
S.Ten.	Diploma scuola secondaria superiore	25 Possedere comprovata competenza in discipline militari o tecniche.

TABELLA "A" : ESERCITO
 QUADRO: II

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEL GRADO E DEL RUOLO AGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO DA
 NOMINARE AI SENSI DEL REGIO DECRETO 16 MAGGIO 1932 N. 819

AREA		TECNICO-LOGISTICA	
REQUISITI	Titolo di studio base	Età minima	Requisiti
GRADO			
Ten. Col.	Dottorato di ricerca o diploma di specializzazione	48	Godere di fama indiscussa in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.
Magg.		44	Esercitare la professione da almeno 10 anni in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.
Cap.		38	Esercitare la professione da almeno 8 anni in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.
Ten.	Laurea specialistica e abilitazione all'esercizio della professione	32	Esercitare la professione da almeno 4 anni in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.
S.Ten.		27	Esercitare la professione in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.